



Città
di
MAIORI

Costa d'Amalfi

**- PORTO TURISTICO DI MAIORI -
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEGLI
ORMEGGI**

Art. 1 Disposizioni generali

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare costituiscono regole generali di immediata applicazione per la gestione e l'assegnazione dei posti di ormeggio di imbarcazioni e natanti presso gli specchi acquei gestiti in regime di concessione dal Comune di Maiori.

Art. 2 Piano degli ormeggi

L'ufficio demanio, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale nonché di quelle emanate dall'autorità marittima locale, predispone e aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni ambito gestito in regime di concessione.

Nel piano sono definiti il numero degli ormeggi e gli spazi acquei da assegnare nonché gli attracchi da destinare al transito temporaneo o giornaliero (il transito giornaliero è previsto per max 72 ore).

Il piano rappresenta uno strumento tecnico di massima e/o indicativo, che potrà essere aggiornato e/o modificato in qualsiasi momento dell'anno ad insindacabile giudizio dell'ufficio demanio.

L'ufficio demanio provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, che nel rispetto del Piano degli Ormeggi, conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo dell'assegnatario, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione ai sensi dell'art. 3 Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.12 del 6.3.2008. Tale elenco sarà consegnato all'ufficio locale marittimo ed al Comando di Polizia Locale per le competenti attività di vigilanza sul rispetto del piano.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale e del Comandante del porto per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e per i poteri ad egli conferito dal Codice della Navigazione, concordando le decisioni, variare in qualunque momento e per qualunque ragione il Piano Ormeggio (per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie), e quindi i posti ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità, mediante il personale a disposizione, in caso di irreperibilità dell'Utente.

Art. 3 Caratteristiche dei posti ormeggi

Nel Porto turistico di Maiori sono previsti posti barca destinati all'ormeggio delle unità da diporto, per la pesca, per unità in transito, per alaggio e varo, per l'imbarco e sbarco passeggeri sui mezzi di linea, per quelli destinati alla Capitaneria di Porto e mezzi di soccorso.

Le unità navali del Corpo Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale, ossia nelle zone identificate con la sigla "SP001", indicata in azzurro sulla planimetria allegata al presente disciplinare.

L'ormeggio delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'area identificata con la sigla "SP004", indicata con colore grigio sulla planimetria allegata al presente disciplinare. L'assegnazione di tali posti barca terrà conto delle diverse ubicazioni nel periodo estivo e nel periodo invernale, e pertanto, si rimanda al Piano Ormeggio allegato.

Nel periodo invernale, su richiesta degli interessati da trasmettere secondo il modello A allegato al presente disciplinare, il Concessionario potrà autorizzare l'estensione del tratto di banchina dedicato alle limitrofe cd. "area tecnica", concordando tale decisione con l'Autorità Marittima Locale.

L'ormeggio di unità da traffico e da diporto è consentito nelle zone identificate con la sigla "SP002", "SP003", "SP0010", "SP005" e "SP006", indicate sulla planimetria allegata al presente disciplinare con diversi colori a seconda della tipologia e categoria a cui sono destinate. L'assegnazione degli ormeggi per le unità da diporto è una discrezionalità lasciata al Concessionario, nel rispetto del piano ormeggio approvato dall'Autorità Marittima Locale e nei limiti delle capacità di ciascun pontile e banchina ed è insindacabile.

Art. 4 Condizioni per le assegnazioni

Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è consentito a persone fisiche e/o giuridiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano essere proprietari dei natanti e/o delle imbarcazioni attraccate. Sono esclusi, altresì, i titolari di concessioni demaniali marittime relative alla gestione di specchi acquei all'interno del porto.

Art. 5 Tariffe e servizi

L'importo relativo alle tariffe di assegnazione dei posti barca nonché i tempi e le modalità di pagamento, sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale stabilisce, altresì, l'importo delle tariffe in base ai servizi erogabili, quali la fornitura di energia elettrica, fornitura idrica e/o servizi aggiuntivi.

Qualora la Giunta Comunale non dovesse approvare e/o modificare le suindicate tariffe entro il 31 dicembre di ciascun anno, resteranno in vigore quelle dell'anno precedente. Il calcolo delle tariffe è determinato in funzione della morfologia dello spazio acqueo da assegnare, in base alla classe di ormeggio di appartenenza, in base ai costi di gestione sostenuti dal Comune di Maiori per l'esercizio e l'uso degli impianti di ormeggio. Pertanto, l'applicazione delle tariffe dovrà garantire la copertura integrale delle spese sostenute dall'Ente comunale.

Art. 6 Prestazione dei servizi portuali

L'immissione nel godimento dell'ormeggio con ogni suo conseguente diritto ed onere interviene contestualmente all'assegnazione del posto ormeggio previo pagamento dell'importo della tariffa corrispondente, così come stabilito al precedente art. 5.

Art. 7 Bando pubblico

L'Ente comunale assegna i posti di ormeggio previa pubblicazione di bando pubblico.

Nel bando saranno indicati:

- i posti d'ormeggio da assegnare suddivisi per tipologia di natanti e/o imbarcazioni;
- la durata delle assegnazioni;
- le procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria;
- le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento dei canoni tariffari;
- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- la data di pubblicazione della graduatoria;
- le norme generali riguardanti i divieti;
- il richiamo al presente disciplinare per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito ufficiale internet del Comune e recherà un termine congruo per la presentazione delle domande.

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'assegnazione di un posto ormeggio dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo le modalità riportate nel bando predisposto dall'ufficio demanio.

La stessa deve essere presentata dal richiedente al Comune di Maiori rispettando le modalità e i termini indicati dal bando, pena esclusione.

Non saranno considerate valide le domande redatte in modalità diversa, ovvero quelle compilate in modo incompleto e/o acquisite oltre la data di scadenza indicata nel medesimo bando.

Non potrà essere prodotta più di una domanda per la stessa imbarcazione, fatti salvi i casi di eccezione indicati nel bando.

Nel caso di presentazione di più domande (stessa unità e/o stesso motore) saranno tutte escluse.

La trasmissione delle domande potrà avvenire esclusivamente con le modalità indicate nel Bando redatto dal Comune di Maiori.

Per ogni unità dovrà essere presentata la documentazione minima indicata di seguito:

- n. 2 fotografie digitali dell'imbarcazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10 x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili i particolari come stemmi, disegni, scritte;
- copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate intestata al richiedente;
- copia del certificato d'uso motore per le unità non immatricolate;
- copia della patente nautica;
- certificato di residenza e/o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza dell'istante nel comune di Maiori da almeno due anni;
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., intestata al richiedente del posto di ormeggio. **A pena di esclusione, la polizza dovrà essere in corso di validità anche per gli anni successivi alla prima assegnazione qualora il bando lo preveda;**
- per le imbarcazioni aventi caratteristiche tali da richiedere il possesso della patente nautica, l'istante dovrà allegare copia della stessa alla domanda, previa la perdita del diritto all'assegnazione del posto barca.

Art. 9 Registro dei natanti e delle imbarcazioni

La documentazione presentata a corredo della domanda di assegnazione sarà acquisita agli atti dell'ufficio demanio del Comune di Maiori e dell'Autorità Marittima.

Tale documentazione formerà il fascicolo personale del richiedente e dell'assegnatario, che sarà conservato agli atti dell'ufficio. Tutti i fascicoli personali saranno inseriti nel registro comunale dei

natanti e delle imbarcazioni ormeggiate presso gli specchi acquei gestiti in regime di concessione dal Comune di Maori.

Il registro sarà aggiornato ogni qual volta l'iscritto ne faccia richiesta, ossia nei casi di sostituzione, vendita e/o cessione dell'imbarcazione e/o del motore.

Art. 10 Esclusione delle domande

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 8 non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

È fatto obbligo di presentare una sola domanda per imbarcazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per la stessa imbarcazione. In caso di più proprietari, la domanda dovrà essere presentata da un solo soggetto, con la sottoscrizione degli altri comproprietari.

Non saranno accolte le domande carenti dei dati e/o della documentazione di cui all'art. 8.

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento del posto ormeggio, in seguito ad accertamento dell'amministrazione concedente, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

Saranno escluse le domande nelle quali l'imbarcazione dichiarata di non possiede le caratteristiche previste per l'assegnazione del posto ormeggio, oggetto del bando.

Art. 11 Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione dei posti di ormeggio

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si applicheranno i seguenti criteri di priorità:

- 1) persone fisiche e/o persone giuridiche, residenti nel Comune di Maiori;
- 2) richiedenti non residenti.

Per i soggetti di cui al punto 2, la domanda è considerata valida anche nel caso in cui l'intestatario delle ricevute di pagamento Tarsu e dell'IMU o altra tassa equivalente, sia una persona facente parte dello stesso nucleo familiare.

Il 5% dei posti barca disponibili al porto è riservato ai richiedenti che hanno nei propri nuclei familiari soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 2 comma 3, art. 4 della Legge 104/92 e s.m.i. (inabilità riconosciuta al 100%). In tal caso il richiedente deve allegare alla domanda la documentazione comprovante lo status di cui sopra.

In caso di richiesta di posti di ormeggio da parte di enti pubblici, fermo restando la disponibilità di posti al momento della richiesta, gli stessi potranno essere attraccati a titolo gratuito previa autorizzazione della giunta comunale.

L'Ufficio locale marittimo di Maiori può autorizzare l'ormeggio e la sosta anche in aree diverse, previa autorizzazione che ne indichi modalità, tempi ed eventuali franchigie, in considerazione della tipologia, delle caratteristiche tecniche e del pescaggio dell'imbarcazione.

Art. 13 Graduatoria finale e Modalità di assegnazione dei posti di ormeggio

Dopo aver concluso l'iter procedurale di assegnazione, l'ufficio demanio formula la graduatoria finale secondo le modalità indicate nel bando, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Maiori nonché sul sito istituzionale, per 15 giorni consecutivi.

Al termine della pubblicazione, esaminati gli eventuali ricorsi, la stessa diverrà definitiva e si procederà all'assegnazione dei posti di ormeggio mediante sottoscrizione di un contratto.

Prima di occupare il posto ormeggio, l'assegnatario dovrà ritirare presso l'Ufficio il contrassegno identificativo da affiggere immediatamente sul natante del posto ormeggio e contestualmente sottoscrivere il contratto di ormeggio.

La stipula del contratto è obbligatoria e subordinata al positivo esito della procedura concorsuale.

Art. 14 Adempimenti degli assegnatari

Al momento della sottoscrizione del contratto di assegnazione, si dovrà corrispondere il canone relativo

alla tariffa di ormeggio approvata con deliberazione di giunta comunale.

In caso di mancata utilizzazione del posto ormeggio assegnato per vendita dell'imbarcazione o per motivi diversi successivi alla stipula del contratto, e dopo aver goduto dei servizi portuali anche per un solo giorno, l'Ente concedente potrà riconoscere un rimborso esplicitando i limiti nel bando.

Nel caso in cui, invece, l'assegnatario intende recedere dal contratto senza aver mai goduto del posto assegnato, l'eventuale diritto al rimborso del canone versato, secondo i limiti indicati nel bando, potranno essere riconosciuti dall'Ente concedente solo se l'assegnatario trasmette entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto istanza di recesso.

Nei casi di recesso del contratto si procederà allo scorrimento della lista d'attesa per assegnare ad altro utente il posto medesimo.

In caso di morte dell'assegnatario o vendita del natante, gli eredi o il nuovo acquirente, se interessati al mantenimento del posto ormeggio dovrà trasmettere all'Ente concedente istanza di subentro.

Art. 15 Durata della assegnazione

L'assegnazione degli ormeggi avrà durata annuale con riferimento al periodo indicato nel bando.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammessi.

La vendita a terzi dell'imbarcazione oggetto dell'assegnazione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per l'assegnatario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'ufficio demanio, e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.

In caso di morte dell'assegnatario, il diritto all'ormeggio sarà trasferito agli eredi del proprietario dell'imbarcazione, i quali dovranno trasmettere all'amministrazione concedente istanza di subentro ed i necessari documenti, qualora interessati al mantenimento del posto ormeggio assegnato.

Art. 16 Disciplina degli ormeggi – obblighi e divieti

- Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti;
- Ogni imbarcazione dovrà essere protetta su ambedue i lati con parabordi (non meno di tre per ogni lato), commisurati alla grandezza dell'imbarcazione;
- È vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato;
- L'assegnatario non potrà ormeggiare un'imbarcazione diversa da quella dichiarata nella domanda;
- In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non sarà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
- Il contrassegno deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'imbarcazione, in modo che sia ben visibile anche dal pontile sede di attracco;
- È fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite imbarcazione diversa da quella autorizzata dal concedente;
- **Nell'ambito dello spazio acqueo assegnato non sono consentite le operazioni di rifornimento. La struttura portuale di Maiori non è dotata del servizio di rifornimento carburante, né è consentito l'accesso dall'esterno ad automezzi adibiti a tale servizio;**
- Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare. È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dello specchio acqueo del porto, sulla banchina, sui moli o sui pontili. Ogni tipo di rifiuto dovrà essere raccolto presso l'isola ecologica presente al porto;

- È vietato tenere i motori fuori bordo alzati (con le eliche fuori dall'acqua) salvo nel caso si ormeggi di poppa;
- I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro imbarcazioni alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione;
- In caso di presenza di imbarcazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonato, ecc., l'ufficio demanio, a mezzo invio-diffida al proprietario della stessa, provvederà a far avviare le necessarie attività di rimozione dell'imbarcazione. Qualora venga accertata la permanenza dell'imbarcazione in detto stato dopo 7 gg. dalla trasmissione dell'invito-diffida da parte dell'ufficio demanio, verrà revocata l'assegnazione del posto ormeggio;
- L'Ente comunale e/o l'Autorità Marittima Locale si riservano in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediato sgombero, anche temporaneo, del posto ormeggio fino a nuovo provvedimento. Eventuali imbarcazioni non rimosse, saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari;
- È vietato l'utilizzo e l'accesso in porto per finalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare e da "regolamento per la gestione, l'uso e la circolazione" vigente;
- Sono vietati lavori di manutenzione e/o riparazione alle imbarcazioni che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi;
- L'ormeggio delle imbarcazioni è soggetto alle disposizioni del presente disciplinare, alle disposizioni emanate dall'autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia;
- Tutti i danni cagionati alle strutture di ormeggio e/o per comportamenti illeciti ascrivibili all'assegnatario, saranno addebitati ad esso;
- L'amministrazione concedente non risponde di eventuali danni e/o furti che dovessero avvenire alle imbarcazioni destinatarie di posti ormeggi;
- L'ente comunale, pur dovendo intervenire con urgenza in caso di inagibilità dell'ormeggio, è esonerato da qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni derivanti da eventi meteo-marini e/o imprevedibili;
- Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine del porto di Maiori, da parte del proprietario dell'imbarcazione assegnataria del posto ormeggio o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le strutture e/o servizi messi a disposizione per l'ormeggio, determinerà la revoca dell'assegnazione del posto ormeggio.

Art. 17 Attività di controllo

L'ufficio demanio può in qualsiasi momento, effettuare accertamenti per verificare la corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda di assegnazione del posto ormeggio.

Qualora venisse accertata un'incongruenza sulla dichiarazione delle dimensioni dell'imbarcazione dichiarata, sarà aggiornata la tariffa sulla base dell'effettiva dimensione dell'imbarcazione accertata, ed in aggiunta l'importo sarà maggiorato del 50%. a titolo di sanzione pecuniaria.

Art. 18 Decadenza, revoca, recessione

L'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza dell'assegnazione del posto ormeggio per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tariffa stabilita secondo le modalità e nei termini indicati nel bando;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dall'assegnazione del posto ormeggio, o imposti da norme di legge o da regolamenti, da ordinanze e/o da disposizioni dell'Ufficio Locale Marittimo;
- d) per utilizzo del posto ormeggio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso.

L'ufficio demanio, accertata la sussistenza di una delle sopra elencate cause di decadenza, avvia il

procedimento ai sensi della L. 241/90 assegnando un termine di massimo 10 (dieci) giorni per rimuovere le cause e/o fornire adeguate osservazioni in merito.

L'ente locale può revocare l'assegnazione del posto ormeggio in ogni momento se il comportamento dell'assegnatario compromette il regolare esercizio del servizio ormeggio o se le caratteristiche dell'imbarcazione non corrispondono a quelle dichiarate in sede di assegnazione.

Decorso inutilmente il termine predetto, ovvero nel caso in cui le osservazioni presentate e/o la documentazione prodotta dall'interessato non siano ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi, il procedimento si concluderà con la revoca dell'assegnazione del posto ormeggio, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

In caso di revoca o decadenza dall'assegnazione del posto ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità, ecc.), l'assegnatario è obbligato a rimuovere immediatamente l'imbarcazione. In caso di inadempienza, l'Ente provvederà alla rimozione e quindi all'allontanamento dal porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale dedicato al servizio ormeggio, con spese addebitate all'utente inadempiente.

Art. 20 Uso di motori o apparecchi rumorosi

I proprietari delle imbarcazioni nell'azionare i motori e per qualsiasi manovra e circostanza, dovranno evitare la produzione di rumori molesti.

Art. 21 Condotta degli assegnatari

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine del porto, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le attrezzature per l'ormeggio, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come determinata negli articoli che seguono, salvo nei casi di particolare gravità o di recidiva, che comporteranno anche la revoca dell'assegnazione del posto.

Art. 22 Scambio di ormeggio

Lo scambio del posto ormeggio è ammesso solo nell'ambito della medesima categoria di imbarcazione e per esigenze funzionali dell'approdo o per altre giustificate motivazioni.

Lo scambio può avvenire previo consenso dei due assegnatari e previo nulla-osta dell'Ufficio demanio, a cui spetta l'aggiornamento del piano ormeggi approvato.

L'Utente potrà optare per un posto barca di categoria superiore corrispondendone la relativa tariffa.

Qualora non dovesse essere rispettato l'occupazione del nuovo posto assegnato in seguito allo scambio autorizzato, da parte di uno o di entrambi gli assegnatari, si procederà con la decadenza dell'assegnazione del posto o dei posti ormeggi assegnati.

Art. 23 Modalità d'uso

Per i posti di ormeggio con servizi, sono messi a disposizione colonnine sul ciglio della banchina di approdo, fornite di presa per l'acqua potabile e per l'energia elettrica.

Le banchine sono attrezzate con bitte o anelli per l'ormeggio poppiero, di un penzolo di catena per l'ormeggio prodiero e di un corpo morto, la cui manutenzione sarà fatta a cura dell'assegnatario.

È vietato utilizzare le cime di salpamento delle catenarie per l'ormeggio.

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 3 per parte), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime affondanti per l'ancoraggio anche per eventuali occasionali mareggiate.

L'Utente è tenuto direttamente alla predisposizione, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio, se in cattivo stato di usura.

L'ente concedente non risponde per danni che si dovessero verificare in seguito a rottura delle cime o

per l'errato utilizzo delle attrezzature di ormeggio.

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Art. 24 Obbligo di assicurazione del natante

Le imbarcazioni sono ammesse all'ormeggio o comunque nell'area dell'approdo, solo se munite di polizza assicurativa RC, anche se non prevista obbligatoriamente dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni. In caso di mancata copertura assicurativa, all'assegnatario sarà impedito l'utilizzo del posto ormeggio fino alla presentazione della polizza all'ufficio demaniale, nonché agli organi competenti in materia di vigilanza in ambito portuale.

Art. 25 Furto e Risarcimento danni tra privati

Il Comune di Maiori non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi. Inoltre, non risponde di eventuali furti di imbarcazioni o di furti compiuti a bordo nell'area di approdo, anche se relativi ad accessori ed attrezzature varie.

Art. 26 Sospensione del servizio ormeggi

Il Comune di Maiori qualora ravvisasse l'esigenza di intervenire con attività avente carattere di pubblico interesse o per urgenti lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'ambito dello specchio acqueo del porto, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea sospensione del servizio e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni.

In questi casi l'Ente disporrà a mezzo ordinanza sindacale, lo sgombero delle imbarcazioni ormeggiate, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni delle tariffe stabilite per l'assegnazione del posto ormeggio.

Nei confronti degli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti avverso le ordinanze di sgombero, sarà adottato provvedimento di revoca dall'assegnazione del posto ormeggio, e saranno applicate le sanzioni previste dal presente disciplinare.

Art. 27 Divieto di cessione del posto barca

La cessione a qualsiasi titolo del posto barca non è ammessa.

L'ufficio può procedere ad accertamenti e qualora da questi emerga l'avvenuta cessione, dispone l'immediata revoca dell'assegnazione.

Durante il primo anno non si potrà sostituire l'imbarcazione con la quale è stata presentata la domanda, fatta salva la sostituzione della stessa per eventi eccezionali documentati e attestati con denuncia presso l'Autorità Marittima.

Nel caso la misura della nuova imbarcazione ecceda le dimensioni del posto barca, l'assegnazione stessa decade.

In caso di morte dell'assegnatario, il diritto all'ormeggio sarà trasferito agli eredi del proprietario dell'imbarcazione, i quali dovranno trasmettere all'amministrazione concedente istanza di subentro ed i necessari documenti, qualora interessati al mantenimento del posto ormeggio assegnato.

Art. 28 Occupazione abusiva dell'ormeggio

L'ufficio demanio coadiuvato dalla Polizia Locale e con l'ausilio dell'Ufficio Locale Marittimo provvede a vigilare sul rispetto del presente disciplinare.

In caso di occupazione di un posto barca da parte di soggetto sprovvisto del titolo autorizzativo, l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi ad horas. Contestualmente, sarà applicato un avviso sull'imbarcazione o su qualsiasi altro mezzo non autorizzato a cura della Polizia Locale, nonché potrà essere installato idoneo strumento atto ad immobilizzarlo. Decorso il suddetto termine, si procederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, secondo le norme vigenti in materia, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato e convenzionato con l'Amministrazione, con totale spesa per le

suddette operazioni, compreso l'alaggio ed il deposito dell'imbarcazione, a carico del trasgressore.

Art. 29 Videosorveglianza

Il porto di Maiori è dotato di impianto di videosorveglianza.

Art. 30 Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente disciplinare rilevate e contestate sarà immediatamente comunicato al Comune di Maiori, che a norma di legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Il Comune di Maiori, senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, può provvedere con particolari provvedimenti a carico degli utenti, ossia applicare sanzioni previste espressamente dal presente disciplinare, e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili con spese a carico di quest'ultimi.

Le violazioni al presente disciplinare sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina o normativa, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.

Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applica il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa vigente in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione e circolazione stradale.

Art. 31 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Maiori.